

**D.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2258**

**Disciplina dell'offerta formativa pubblica per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011) – Recepimento delle linee guida nazionali approvate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato-Regioni**

## LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 «*Testo Unico dell'apprendistato*» ed in particolare l'art. 4 «*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*» come modificato dalla l. 16 maggio 2014 n. 78 di conversione del d.l. 34/14;
- la delibera 20 febbraio 2014 n. 32/csr della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ha adottato le «*Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (art. 4 d.lgs. 167/2011)*» (di seguito Linee Guida);

Richiamate:

- la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «*Il mercato del lavoro in Lombardia*», ed in particolare, l'art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo I, del d.lgs. 276/03 e prevede che la Giunta regionale definisca i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*» e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21 che valorizza la qualità della formazione in apprendistato quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità;

Richiamate:

- il d.d.u.o. del 30 luglio 2008 n. 8486 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato il Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia;
- la d.g.r. 25 gennaio 2012 n. 2933 inerente l'approvazione di standard formativi minimi relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere;

Considerato che il citato decreto legislativo n. 167/2011 all'art. 4 «*Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*», comma 3, come modificato dalla l. 16 maggio 2014 n. 78 di conversione del d.l. 34/14, prevede che:

- la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell'azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista;
- la Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili;

Considerato che:

- le citate Linee Guida impegnano le regioni e province autonome a recepire le disposizioni in esse contenute entro sei mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine di adottare una disciplina dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale;
- il presente provvedimento potrà essere ulteriormente aggiornato a recepimento degli esiti delle attività del gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da rappresentanti delle Regioni e P.A., previsto dalle citate Linee Guida allo scopo di:
  - definire gli ambiti di applicazione della FAD anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;

- individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- articolare, in coerenza con le indicazioni dell'OT Apprendistato di cui all'art. 6 del d.lgs. 167/11, in moduli coerenti con L'EQF l'elenco delle competenze individuate al punto 1 delle citate Linee Guida;
- definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse, di cui all'art. 1 c. 2 delle citate Linee Guida;

- Regione Lombardia intende dare attuazione alla citata prescrizione dell'art. 4 comma 3 vigente:

1. provvedendo alla comunicazione ai datori di lavoro delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi ed ai calendari, in intesa con le Province, mediante l'aggiornamento del sistema informativo SINTESI;
2. assicurando una costante informazione alle rappresentanze dei datori di lavoro sui cataloghi disponibili ed i loro aggiornamenti;

Sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione (CRPLF);

Vagliate e ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) «*Disciplina dell'offerta formativa pubblica per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi dell'art. 4 del d.lgs 167/2011*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene il recepimento delle Linee guida approvate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e che sostituisce integralmente l'allegato A della d.g.r. del 25 gennaio 2012 n 2933 «*Standard formativi minimi relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del d.lgs. 167/2011*»;

2. di stabilire che la disciplina di cui all'allegato A) del presente provvedimento avrà efficacia per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4 d.lgs. 167/2011 attivati dal 1 ottobre 2014. L'offerta formativa pubblica relativa alle nuove tematiche introdotte (spirito di iniziativa e imprenditorialità ed elementi di base della professione/mestiere) sarà attivata in sede di ridefinizione dei cataloghi provinciali, a seguito dell'adozione delle Linee di Indirizzo regionale per la programmazione provinciale delle attività di formazione degli apprendisti, da adottarsi entro 31 dicembre 2014;

3. di dare attuazione alla prescrizione di cui al vigente art. 4 comma 3, citata in premessa:

- provvedendo alla comunicazione ai datori di lavoro delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi ed ai calendari, in intesa con le Province, mediante l'aggiornamento del sistema informativo SINTESI, con modalità che saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale;
- assicurando una costante informazione alle rappresentanze dei datori di lavoro sui cataloghi disponibili ed i loro aggiornamenti;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro <http://www.lavoro.regione.lombardia.it>.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

**DISCIPLINA DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  
O DI MESTIERE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS 167/2011****1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Regione Lombardia definisce, nell'ambito delle proprie competenze, la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'art. 4 del D.Lgs 167/2011, anche in recepimento delle Linee Guida approvate in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento del 20 febbraio 2014.

In particolare definisce, sentite le Parti Sociali, gli standard minimi per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali dei lavoratori assunti con tale contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 4, c. 3, del Decreto legislativo 167/2011 "Testo Unico dell'Apprendistato".

L'offerta formativa pubblica relativa a tale formazione, finanziata nei limiti delle risorse disponibili, è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per l'impresa e l'apprendista.

L'offerta formativa si intende disponibile nel caso in cui sia approvata e finanziata dalla Pubblica Amministrazione competente e sia consentita all'impresa l'iscrizione all'offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

La Regione, a mezzo dei sistemi informativi, provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste per ogni provincia.

In assenza di offerta formativa pubblica disponibile, si rinvia a quanto previsto dalla disciplina contrattuale.

L'erogazione della formazione pubblica finanziata è affidata ad organismi accreditati per la formazione, che possono attuarla internamente o esternamente all'azienda anche tramite gli Enti Bilaterali.

Laddove non intendano avvalersi dell'offerta formativa pubblica finanziata, **le imprese possono provvedere ad erogare direttamente la formazione** finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nel rispetto dei contenuti definiti dalla presente disciplina e a condizione di disporre dei seguenti requisiti minimi:

- luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- risorse umane con adeguate capacità e competenze, comprovate dal possesso di titolo di studio di livello almeno pari a quello dell'apprendista oppure da esperienza lavorativa almeno biennale in attività connessa ai contenuti dei moduli formativi erogati, anche avvalendosi di enti o professionisti.

**2. LA FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI**

Gli standard minimi regionali per la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante si articolano negli elementi sotto riportati.

La formazione può essere svolta:

- presso un organismo accreditato per la formazione;
- presso il luogo di lavoro.

In ogni caso la formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; in particolare se svolta presso il luogo di lavoro, devono essere utilizzati spazi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi.

La formazione può inoltre realizzarsi in FAD, con modalità che saranno disciplinate con successivi decreti attuativi.

L'apprendista deve essere avviato alla formazione, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione dell'apprendista.

Devono essere previste modalità di verifica degli apprendimenti.

La durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione :

- **120 ore** per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (cd. licenza media);
- **80 ore** per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;<sup>1</sup>
- **40 ore** per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.<sup>2</sup>

Resta ferma la facoltà per l'impresa di prevedere, a proprio carico, ulteriore formazione dedicata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, laddove funzionale alla qualificazione contrattuale da conseguire.

Fermi restando gli standard orari sopra stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di:

- eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
- crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve avere come oggetto una selezione di moduli formativi dedicati a :

1. contenuti delle sezioni "Competenze di base" e "Competenze trasversali" del Quadro Regionale degli Standard Formativi

<sup>1</sup> Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell'Accordo del 29 aprile 2010 e del "Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale" istituito dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l'accesso all'università.

<sup>2</sup> Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

(QRSP)<sup>3</sup> con particolare riferimento ai temi afferenti a:

- sicurezza nell'ambiente di lavoro;
  - organizzazione ed alla qualità aziendale;
  - relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
  - diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
  - competenze digitali;
  - competenze sociali e civiche;
2. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
  3. Elementi di base della professione/mestiere.

In sede di definizione del percorso formativo dell'apprendista relativamente alle competenze di base e trasversali, i contenuti sopraindicati devono essere declinati in considerazione del profilo formativo contrattuale, del livello di scolarità dell'apprendista e delle competenze di base e trasversali acquisite nei percorsi di istruzione e formazione professionale certificate ai sensi della vigente normativa regionale.

### **3. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE**

Il piano formativo individuale di cui all'Art. 2, c. 1, lettera a) del D.Lgs. 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Ai sensi del medesimo articolo, come modificato dalla legge 16.5.2014 n. 78 di conversione del D.L.n 34/2014, per la definizione della forma del piano formativo si fa rinvio alla contrattazione collettiva vigente alla data di stipula del contratto di apprendistato

### **4. REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE**

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005 recente "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino".

Il documento deve prevedere le informazioni personali dell'apprendista (cognome, nome, codice fiscale, ecc..) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato.

### **5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Le competenze di base e trasversali eventualmente acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali.

### **6. AZIENDE MULTILOCALIZZATE**

Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale.

Le imprese multilocalizzate con sede operativa in Lombardia possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica di cui alle presenti disposizioni qualora si riscontri, a seguito della piena operatività delle Linee Guida approvate con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 20.02.2014, l'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione.

### **7. DISPOSIZIONI FINALI**

Con successivi atti verranno adottate le specifiche indicazione emerse dai lavori del gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da rappresentanti delle Regioni e P.A. previsto dalle Linee Guida approvate con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 20.02.2014 allo scopo di:

- definire gli ambiti di applicazione della FAD anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni;
- individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali;
- definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda;
- articolare, in coerenza con le indicazioni dell'OT Apprendistato di cui all'art 6 del D.Lgs 167/11, in moduli coerenti con L'EQF l'elenco delle competenze individuate al punto 1 delle citate Linee Guida;
- definire operativamente modalità omogenee per garantire uniformità nella tracciabilità e nella comunicazione dei periodi di indisponibilità delle risorse, di cui all'art. 1 c. 2 delle citate Linee Guida.

<sup>3</sup> Può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che può, inoltre, costituire credito formativo permanente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro, se realizzata nel rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi e di tutte le specifiche indicate dall'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08. Viceversa il possesso di tale credito formativo permanente, se non acquisito a seguito di formazione in precedenti rapporti di apprendistato, non costituisce credito ai fini della riduzione della durata della formazione determinata ai sensi del presente articolo.